



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Servizio Economico Finanziario

Borgo a Mozzano, 06/05/2021

Al Presidente

E, p.c.

Alla Giunta

Al Segretario

Al Revisore dei conti

OGGETTO: Segnalazione esistenza debito certo da sentenza Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 417-2021.

Con il presente documento si ritiene doveroso segnalare la recente emersione di un debito certo, concretizzato in una sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, la n. 417 del 19 aprile 2021.

L'oggetto della sentenza riguarda la compensazione del credito iva per l'anno 2010, avvenuta con un giorno di anticipo rispetto al termine previsto dalla normativa di riferimento, e da principio contestata a questo Ente dall'Agenzia delle Entrate. La normativa di riferimento prevede che il credito iva possa essere utilizzato in compensazione, per importi superiori a € 10.000,00, soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. La compensazione operata dall'Ente contribuente è avvenuta nell'anno 2011, ed in particolare il 15.03.2011.

Ripercorrendo brevemente i passaggi della vicenda, si espone quanto segue.

Nell'ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate di Lucca ha notificato l'atto di recupero n. TZQCRU300003/2016 con cui è stata contestata la compensazione del credito iva per l'anno 2010, perché, come già detto, avvenuta con un giorno di anticipo rispetto al termine previsto dalla normativa di riferimento. In virtù di ciò, è stata richiesta la somma di **€ 32.768,64**, di cui € 11,97 a titolo di interessi, ai sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 602/1973, e € 32.756,67 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 471/1977.

Il predetto atto di recupero è stato impugnato da questo Ente presso la Commissione Tributaria di Lucca e il giudizio di primo grado si è concluso con l'accoglimento del ricorso. Nello specifico, con la sentenza n. 205 del 16 maggio 2017, il giudice di primo grado ha stabilito che il recupero effettuato dall'ufficio



Unione dei comuni Media Valle del Serchio

Servizio Economico Finanziario

dell'Agenzia delle Entrate fosse avvenuto tardivamente, e in quanto tale, da annullare. Il Giudice di primo grado, oltre a condividere la tesi del superamento del termine decadenziale per l'accertamento della violazione contestata, ha ritenuto non possibile l'irrogazione di una sanzione per una condotta tenuta nel 2011 con una norma sanzionatoria entrata in vigore nel 2016. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite che l'Unione ha già incassato.

Nel dicembre 2017 l'Agenzia delle Entrate di Lucca ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza favorevole di primo grado. L'Unione, per il tramite del proprio difensore Avv. Lorenzi dello Studio Legale Lorenzi, ha proceduto con la costituzione in giudizio tramite atto di controdeduzioni, depositando anche apposita memoria illustrativa a sostegno delle proprie ragioni.

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate di Lucca, con atto n. 417 del 19 aprile 2021 già richiamato, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha confermato la validità dell'atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo tempestivamente emesso e considerando valida la sanzione irrogata nonostante, come sostenuto dalla difesa ed accolto dal primo giudice, la normativa allora vigente non lo consentisse.

Certo è che la sentenza CTR Firenze n. 417/2021 può essere oggetto di impugnazione tramite ricorso per cassazione.

Il termine per il ricorso per cassazione è di sei mesi dal deposito della sentenza (termine che scade, quindi, il 19 novembre 2021). Qualora, per contro, l'Agenzia delle Entrate dovesse procedere con la notifica della sentenza, il termine sarebbe di sessanta giorni dalla data di notifica.

Se la sentenza di secondo grado non venisse impugnata tramite ricorso per cassazione, l'Unione, dopo aver riconosciuto con delibera di Consiglio la legittimità del debito fuori bilancio, dovrebbe pagare la somma richiesta con l'atto di contestazione e le relative spese così come liquidate dalla CTR, per un totale che si aggira intorno ai 37-38mila euro.

Si tratta di fare una valutazione sull'opportunità di procedere con il ricorso per cassazione. Con nota prot. 2787 del 27/04/2021 l'avvocato difensore dell'Unione, Jacopo Lorenzi, ha formalmente espresso il proprio parere sul fatto che ci siano i margini per presentare ricorso per cassazione.



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Servizio Economico Finanziario

Qualora l'Ente decidesse di procedere con il ricorso per cassazione, una volta costituitosi in giudizio, si verrebbe a configurare una passività potenziale, per cui l'Ente sarebbe tenuto ad accantonare risorse al Fondo contenzioso, in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria".

Si richiama anche il Parere n. 238/2017 della Sezione regionale di controllo per la Campania: *"Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza."*

Si tratterebbe quindi, nell'ipotesi di ricorso per cassazione, di individuare il quantum dell'accantonamento al Fondo contenzioso, oggetto di verifica anche da parte dell'organo di revisione. E qui si richiamano inoltre alcune deliberazioni della Corte dei Conti, sezioni varie.

Nella Delibera n. 112 del 26 ottobre 2020 della Corte dei conti Lazio, la Sezione chiarisce che la valutazione della "passività potenziale" deve essere sostenuta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. In proposito, la Sezione pone in evidenza la Delibera n. 125/2019 della Corte dei conti Campania e la Delibera n. 80/2020 della Corte dei conti Lazio, le quali hanno fatto riferimento, ai fini della classificazione delle "passività potenziali" tra passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto", ai seguenti Principi:

- la passività "*probabile*", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
- la passività "*possibile*" che, in base al documento Oic n. 31, nonché dello Ias 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il *range* di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da "*evento remoto*", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

In caso di costituzione in giudizio per ricorrere in Cassazione, occorrerà dunque una valutazione da parte del legale dell'Ente, al fine di determinare con precisione la somma eventualmente da accantonare.



Unione dei comuni Media Valle del Serchio

Servizio Economico Finanziario

Sulla base di quanto sopra esposto, e in entrambe le ipotesi, di ricorso per cassazione oppure di riconoscimento del debito fuori bilancio, si fa presente che l'Ente al momento non dispone delle risorse necessarie.

Cordiali saluti,

**Il Responsabile del Servizio
Rag. Filiberto Franceschini**